

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

VALPIZZA SRL

Parte Speciale

Vengono di seguito descritte ed analizzate le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01, per le quali nel corso della mappatura dei rischi eseguita presso la società Valpizze s.r.l. a socio unico, è stato ritenuto che sussista un rischio, almeno medio, di commissione degli stessi.

<p>Art. 24 D.lgs 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</p>		<p>Sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 500 quote; • Da 200 a 600 quote; 	<p>Sanzioni accessorie</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>REATO PRESUPPOSTO</p>	<p>VALUTAZIONE MAPPATURA</p>	<p>CONDOTTA</p>	
<p>malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)</p>	<p>ALTA</p>	<p>Il reato si concretizza qualora un soggetto, estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraiga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma non tutela il momento percettivo dell'erogazione pubblica, ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.</p>	
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)</p>	<p>ALTA</p>	<p>Il reato si realizza attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute. Una falsa attestazione, può rappresentare la condotta del reato di indebita percezione qualora non sia ritenuta artificiosa. Oggetto della condotta sono esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici</p>	
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)</p>	<p>ALTA</p>	<p>Il reato si configura con l'inganno perpetrato da un soggetto col quale induce la vittima a compiere un atto, positivo o negativo, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto ingiusto dell'agente o di altri. L'inganno deve essere ottenuto principalmente</p>	

		tramite artifici o raggiri. La condotta deve, però, causare anche l'errore il quale, a sua volta, deve dare origine a una disposizione patrimoniale. Nella disposizione in riferimento la vittima è lo stato e/o altro Ente Pubblico e/o la Comunità Europea.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	ALTA	La condotta è l'inganno, mentre l'evento è costituito dal danno patrimoniale; affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), è necessario che la condotta abbia determinato l'evento di danno. Una falsa attestazione, può rappresentare la condotta del reato di truffa aggravata qualora sia ritenuta artificiosa es. attestare con firma apocrifa qualcosa di non vero in modo tale da indurre in errore la vittima. Il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità , la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica (Sez. 2, Sentenza n. 10231 del 10/02/2006).
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • QUALITÀ 		<p>Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate.</p> <p>Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.</p>
Compiti dell'OdV		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di

	eventuali segnalazioni pervenute all'Odv; <ul style="list-style-type: none"> relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.
--	--

Art. 25 D.lgs 231/01 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		Sanzioni	Sanzioni accessorie
		<ul style="list-style-type: none"> artt. cp 318, 321 e 322, c 1 e 3, fino a 200 quote artt. cp 319, 319-ter, c 1, 321, 322, c 2 e 4, del 200 a 600 quote. Artt 317, 319, aggr. ai sensi dell'art. 319-bis, 319-ter, c 2, 319 quater e 321 da 300 a 800 	<p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".</p>
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE E MAPPATURA	CONDOTTA	
Concussione (art. 317 c.p.)	ALTA	<p>Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La condotta di abuso deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario.</p> <p>Il nesso di causalità è quindi duplice: tra l'abuso del potere e la costrizione e tra la costrizione e la dazione o la promessa.</p> <p>Il momento consumativo del reato si realizza nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.</p> <p>Il dolo è generico; l'agente deve essere consapevole dell'abusività della sua condotta e del carattere indebito della prestazione.</p> <p>La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.</p>	
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	ALTA	<p>Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando, nel contempo, un vantaggio in favore del soggetto 'offerente'.</p>	

		Si tratta di una fattispecie che configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione. Il delitto è configurabile anche in assenza della dazione materiale, con la sola accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di ricevere denaro o altra utilità, infatti il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	MEDIA	<p>Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.</p> <p>L'attività del pubblico ufficiale, quindi, può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad es. accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), o in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di appalto).</p> <p>Per l'integrazione della fattispecie è necessaria la condotta di due soggetti: il pubblico ufficiale e il corruttore.</p> <p>Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità o nel momento in cui si verifica la dazione.</p>
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	ALTA	“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	ALTA	<p>Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012 n. 190, recante ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione’.</p> <p>Si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che, oltre al pubblico ufficiale, può essere anche l'incaricato di un pubblico servizio; dall'altro, con riferimento alle modalità di perseguimento del risultato, identificabili in un'attività di induzione.</p> <p>Ulteriore significativa differenza è la punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità.</p>
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	MEDIA	“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	ALTA	“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	ALTA	Si tratta di forme anticipate di corruzione. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

		Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale o, all'incaricato di pubblico servizio, una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • RISORSE UMANE SICUREZZA • QUALITÀ 		Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate. Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espreso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.
Compiti dell'OdV		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 bis-1 D.lgs 231/01 Delitti contro l'industria e il commercio	Sanzioni	Sanzioni accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> • art. 515 cp da 100 a 500 quote; • art. 516 cp da 100 a 500 quote; • art. 517 quater cp da 100 a 500 quote; 	<ul style="list-style-type: none"> • si applicano nei casi previsti dagli artt. 513 bis e 514

REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE MAPPATURA	CONDOTTA
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	ALTA	La <i>ratio</i> della norma si coglie nell'esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato. Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in

		<p>quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore. La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico. Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulativi, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.</p> <p>La diversità della cosa consegnata può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità, come ad esempio l'occultamento di una data di scadenza del prodotto alimentare</p>
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	ALTA	<p>La <i>ratio</i> di tale disposizione si coglie nella necessità di rafforzare la tutela, già offerta in parte dal reato di frode in commercio previsto all'articolo precedente, della messa in commercio dei beni, che dunque deve essere informata al rispetto della buona fede e della correttezza.</p> <p>Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.</p> <p>Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.</p>
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)	ALTA	<p>La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali</p> <p>I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • RISORSE UMANE SICUREZZA RSPP RLS • QUALITÀ 		Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, nonché il Medico

	<p>Competente.</p> <p>Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.</p>
Compiti dell'OdV	<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 ter D.lgs 231/01 Reati Societari	Sanzioni	Sanzioni accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> • art 2621 c.c. da 200 a 400 quote; • art 2621-bis c.c. da 100 a 200 quote; • art 2622 c.c. da 400 a 600 quote; • art 2623, 1 c. – c.c da 100 a 	<p>Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt 2635 e 2635 bis, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>

130 quote;

- art 2623, 1
c. – c.c da
200 a
330 quote;
- art 2624, 1
c. – c.c da
100 a 130
quote;
- art 2624, 2
c. – c.c da
200 a 400
quote;
- art 2625, 2
c. – c.c da
100 a 180
quote;
- art 2632,
c.c da 100 a
180 quote;
- art 2626,
c.c da 100 a
180 quote;
- art 2627,
c.c da 100 a
130 quote;
- art 2628,
c.c da 100 a
180 quote;
- art 2629,
c.c da 150 a
300 quote;
- art 2633,
c.c da 150 a
300 quote;
- art 2636,
c.c da 150 a
330 quote;
- artt 2637,
2629-bis c.c
da 200 a 500
quote;
- art 2638,
cc 1 e 2-c.c.
2629-bis c.c

		<p>da 200 a 400 quote;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art 2635 c.c. da 400 a 600 quote; • art 2635 bis c.c. da 200 a 400 quote; • art 2635 c.c. da 400 a 600 quote; • per i profitti di rilevanti entità le pene aumentano di un terzo 	
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE E MAPPATURA	CONDOTTA	
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c)</p>	ALTA	<p>il reato si configura quando vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero quando, nei medesimi documenti, non vengano fornite informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società la cui comunicazione sia prescritta dalla legge, così da rendere tale documentazione idonea ad indurre in errore i destinatari.</p> <p>Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi di tali fattispecie criminose, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.</p> <p>La condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e l'agente deve porla in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Attualmente, a seguito della riforma portata con L. 69/2015, il sistema di repressione delle false comunicazioni sociali è organizzato attorno a due diverse fattispecie incriminatrici (entrambe delittuose, di pericolo e perseguibili d'ufficio), che si differenziano in ragione della natura non quotata (art. 2621 c.c.) e quotata (art. 2622 c.c.) delle società, accanto alle quali sono state introdotte due nuove disposizioni (artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.) disciplinanti, rispettivamente, la valutazione – in chiave di diminuzione di pena il primo e di non punibilità il secondo – dei fatti di lieve entità e di particolare tenuità.</p>	

		<p>La prima, importante novità riguarda l'abbandono del previgente modello differenziato (contravvenzionale e delittuoso) di incriminazione graduato in ragione del verificarsi o meno di un danno patrimoniale in capo ai destinatari della falsa comunicazione sociale, normativamente individuati nella società, nei soci e nei creditori. Si è perciò assecondata l'idea che l'attesa della verifica dei risultati negativi delle falsità fosse una circostanza troppo avanzata nel tempo per consentire la tutela dell'etica degli affari.</p> <p>Per tale ragione, il modello d'intervento prescelto è unitario ed è strutturato sul reato di pericolo concreto, prescindendo perciò dalla necessità di dover accertare l'esistenza di un'offesa patrimoniale derivante da scelte economiche falsate dall'errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. In questa stessa ottica, di rinvigorimento della risposta punitiva, si è altresì sancita e generalizzata la perseguibilità d'ufficio, non consentendo alcun ingresso selettivo alla logica negoziale sottesa alla proposizione della querela di parte, anche in assenza di fatti di lieve entità, da commisurarsi alla natura e alle dimensioni della società ovvero alle modalità o agli effetti della condotta; l'unica eccezione riguarda la procedibilità a querela di ipotesi di lieve entità per società non soggette a fallimento secondo le disposizioni di settore. Meritevole di considerazione è poi l'eliminazione del complesso sistema di soglie di punibilità (quantitative e qualitative) che caratterizzava in modo significativo la previgente scelta repressiva; un cambio di rotta volto a ripristinare, almeno nelle intenzioni originarie, un più ampio spettro di applicazione del falso in bilancio e a far riemergere la tutela della trasparenza societaria, ritenuta dai più ingiustificatamente depotenziata con la riforma del 2002.</p> <p>Soggetti attivi delle due ipotesi di reato sopra descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.</p>
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	ALTA	<p>Il reato si configura quando l'agente ostacoli o impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.</p> <p>La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato un danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.</p>
Corruzione tra privati (art.2635, comma 3, c.c.)	ALTA	<p>La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o qualsiasi altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>È un reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.</p>
Istigazione alla Corruzione tra privati (art.2635, bis)	MEDIA	<p>A differenza della precedente fattispecie, il reato si concretizza quando l'offerta o la promessa non sia accettata. Qualora si offre o promette denaro o altre utilità, non dovuti, ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti</p>

		all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si concretizza altresì, qualora si sollecita quanto sopra, per sé o per altri, anche per interposta persona, In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)	ALTA	Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.)	MEDIA	Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori e si configura attraverso la realizzazione di due condotte alternative: <ul style="list-style-type: none"> • esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultamento integrale o parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; • ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle autorità pubbliche, consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • RISORSE UMANE SICUREZZA • QUALITÀ • COMMERCIALE 		Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate. Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.
Compiti dell'OdV		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e

delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 septies D.lgs 231/01 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		Sanzioni <ul style="list-style-type: none"> • art. 589 cp e 55 c.2 Dlgs 123/07 1000 quote; • art. 589 cp in violazione alle norme sul lavoro da 250 a 500 quote; • art. 590 3c- cp in violazione alle norme sul lavoro fino a 250 quote; 	Sanzioni accessorie <ul style="list-style-type: none"> • In caso di violazione di cui al punto 1. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; • In caso di violazione di cui al punto 2. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; • In caso di violazione di cui al punto 2. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE E MAPPATURA	CONDOTTA	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	ALTA	La condotta costitutiva del reato consiste nel cagionare la morte di una persona a causa di violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	ALTA	La condotta costitutiva del reato consiste nel cagionare ad altri lesioni gravi o gravissime a causa di violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni. La lesione personale è grave e si applica la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619: <ul style="list-style-type: none"> • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; • se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239, se dal fatto deriva: <ul style="list-style-type: none"> • una malattia certamente o probabilmente insanabile; • la perdita di un senso; • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 	

		<p>difficoltà della favella;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; • l'aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587 c.p.). <p>Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p>
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • RISORSE UMANE SICUREZZA RSPP RLS • QUALITÀ 		<p>Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, nonché il Medico Competente.</p> <p>Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.</p>
Compiti dell'OdV		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 octies D.lgs 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Sanzioni	Sanzioni accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> • da 200 a 800 quote; • se i proventi provengono da delitti per i quali sono previste pene superiori nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote; 	<ul style="list-style-type: none"> • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni;
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZION	CONDOTTA

	E MAPPATURA	
Ricettazione (art. 648 c.p.)	ALTA	<p>Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi – non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.</p> <p>Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (e.g.: furto, reato tributario) che costituisce il presupposto della ricettazione.</p> <p>È altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per altri – un profitto, che può anche essere di carattere non patrimoniale.</p> <p>Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.</p> <p>L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.</p> <p>L'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni è integrata quando il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.</p> <p>Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto in discorso, è necessario che l'autore abbia la consapevolezza della provenienza illecita del danaro e della cosa (dolo generico) e che sia animato dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).</p>
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	ALTA	<p>Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (e.g.: furto, reato tributario) che ne costituisce il presupposto.</p> <p>La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.</p> <p>Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.</p> <p>La condotta dell'ostacolare consiste in una qualsiasi attività diretta ad impedire l'identificazione del denaro, dei beni e delle altre utilità al fine di dissimularne la provenienza illecita.</p> <p>Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della</p>

		provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	ALTA	<p>Il reato è configurato laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (e.g.: furto, reato tributario).</p> <p>La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzo di capitali illeciti.</p> <p>Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.</p> <p>Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.</p>
Autoriciclaggio (art. 648 Ter 1 c.p.)	ALTA	<p>Il reato si configura laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi, fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. sostituisce o trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.</p> <p>È necessario che sia ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità, non essendo sufficiente un ostacolo soltanto potenziale. La norma dispone inoltre che <i>“non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”</i>.</p> <p>Come per il delitto di riciclaggio e ricettazione, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (e.g.: furto, reato tributario) che ne costituisce il presupposto.</p> <p>Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.</p>
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI/VENDITE • COMMERCIALE 		<p>Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, nonché il Medico Competente.</p> <p>Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società</p>

Compiti dell'OdV	<p>ha adottato specifiche procedure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.
-------------------------	--

Art. 25 novies D.lgs 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Sanzioni	Sanzioni accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 500 quote; 	<ul style="list-style-type: none"> • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 1 anno;
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE E MAPPATURA	CONDOTTA
Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, illecita riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico, vendita, locazione e abusivo trasferimento del contenuto di una banca dati (art. 171 bis L. 633/41)	ALTA	<p>La disposizione in commento 'si compone di due norme: l'una, volta alla tutela del software in generale e l'altra, inserita dal D.Lgs. 169/99, tutela le banche dati.</p> <p>La disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente, a fine di lucro, duplica software o li importa, li distribuisce, li pone in vendita o, semplicemente li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale e/o loca programmi ottenuti in violazione delle disposizioni normative finalizzate al contrasto della c.d. pirateria. Tali condotte sono caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale e, sul piano soggettivo, richiedono il dolo specifico di profitto.</p> <p>Si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una</p>

		<p>struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.</p> <p>Il secondo comma della norma in esame tutela, invece, le banche dati, intese, secondo il disposto dell'art. '2 della stessa legge, come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.</p>
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI • IT - PRIVACY - GESTIONE RETE • PRODUZIONE • COMMERCIALE • QUALITÀ 		<p>Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, nonché il Medico Competente.</p> <p>Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.</p>
<p style="text-align: center;">Compiti dell'OdV</p>		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 undecies D.lgs 231/01 Delitti in materia di Reati ambientali		Sanzioni	Sanzioni accessorie
		<ul style="list-style-type: none"> • fino a 1000 quote; 	<ul style="list-style-type: none"> • si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata fino a 24 mesi;
REATO PRESUPPOSTO	VALUTAZIONE MAPPATURA	CONDOTTA	
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06), con riferimento ad attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi – realizzazione e gestione di discariche – relative a rifiuti pericolosi e non pericolosi – miscelazione di rifiuti, attività svolte in spregio alle autorizzazioni</p>	ALTA	<p>L'attività di raccolta gestione e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi non autorizzata (in assenza della prescritta iscrizione all'Albo), ha natura di reato comune ed istantaneo, che si integra nelle ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto, per le sue caratteristiche oggettive, è caratterizzata dalla necessaria professionalità o imprenditorialità.</p> <p>Il reato di cui all'articolo 256, comma 1, non è un reato proprio, non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti e può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione delle misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione.</p> <p>Pertanto, la condotta sanzionata dall'articolo 256, comma 1 Dlgs 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assenti ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. In merito si è così espressa Cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2015, n. 2864.</p>	
<p>Scarico illecito di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/06)</p>	ALTA	<p>La condotta consiste nello scarico, doloso o colposo, di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D.Lgs 152/06 ed eccedendo le soglie ivi indicate con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità.</p>	
<p>Omessa bonifica (art. 257 D. Lgs. 152/06)</p>	ALTA	<p>La condotta consiste nell'omettere la bonifica di un sito contaminato con rifiuti, pericolosi o meno. Si punisce, altresì, la mancata comunicazione entro le 24 ore ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.</p>	
<p>Violazioni relative all'obbligo di cessazione e riduzione delle sostanze lesive (art. 3, comma 6,</p>	ALTA	<p>La condotta si atteggia secondo una pluralità di forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto dei termini e delle modalità di utilizzo 	

L. 549/93)		<p>delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla L. 549/1993, (e.g.: gas per condizionatori);</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto delle modalità previste per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della L. 549/93 e del successivo Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo e nel mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge. <p>produzione, utilizzo, commercializzazione, importazione e/o esportazione di una o più sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.</p>
Aree potenzialmente a rischio individuate Attraverso la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della Società		Destinatari e norme di comportamento
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONALE Amministratore unico • AMMINISTRAZIONE ACQUISTI/ GESTIONE RIFIUTI • QUALITÀ • RISORSE UMANE RSPPPRODUZIONE 		<p>Amministratore, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori esterni che in qualunque modo cooperino alle attività sopra individuate Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato specifiche procedure.</p>
Compiti dell'OdV		<ul style="list-style-type: none"> • verifica di efficacia e completezza, nonché il puntuale rispetto delle procedure adottate dalla Società con specifico riferimento alla prevenzione dei reati sopra illustrati; • proposta di eventuali modifiche/integrazioni del modello organizzativo e/o di specifiche procedure; • effettuazione di controlli mirati su aree a rischio, relative procedure, adeguatezza ed efficienza delle medesime; • verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni pervenute all'OdV; • relazione dei risultati dei controlli e delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

